

**LEGISLAZIONE PENALE MINORILE: NOTE STORICHE E MUTAMENTI
D'IMMAGINE NELL'ETA' EVOLUTIVA.**

Giuseppe Manuel Festa, Serena Proietti

Istituto di Psichiatria e Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma

Riassunto

L'articolo si propone di presentare un breve *excursus* storico sulla legislazione minorile in ambito penale e sulla visione del minore ad essa collegata. Da una visione del minore deviante come un soggetto senza diritti di tutela che deve essere controllato e punito, si passa con il D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 448/88 alla visione del soggetto con diritti e bisogni da tutelare ma anche in grado, con le risorse e potenzialità di cui dispone, d'essere protagonista attivo del suo percorso evolutivo. Attualmente, l'opinione pubblica è sconvolta dai gravi reati commessi da adolescenti e reclama sempre di più il bisogno di tutela della sicurezza sociale. In questo clima nasce il nuovo disegno di legge n. 2501/2002 proposto dall'attuale governo. Questa proposta, anche se non cambia radicalmente il D.P.R. 448/88, va a modificare l'ideologia dell'intervento sul minore facendo riferimento ad una visione dell'adolescente deviante come soggetto che deve essere punito. Questo disegno di legge ha riaperto il dibattito, peraltro mai sopito, tra tutela del minore e sicurezza sociale.

Parole-chiave: *Review*, D.P.R 448/88, Disegno di legge n. 2501.

1. Cenni Storici

In Europa e in Italia, durante il Rinascimento, i minori non controllati dalle famiglie o utilizzati nella violenza giustizialista, erano considerati devianti, quindi pericolosi per l'ordine pubblico e di conseguenza da controllare e moralizzare. Nel 1650, data l'esigenza di ordine e sicurezza dei nascenti stati moderni, nasceva a Firenze "La casa dei Monellini", che poi diventerà "Casa di protezione per i ribelli all'autorità paterna". Nel 1703 veniva istituito, a Roma, da Papa Clemente XI il "San Michele", che dava inizio al trattamento differenziato per i minori, che dovevano essere corretti attraverso l'insegnamento, la pratica della religione e l'apprendimento di arti meccaniche. Il San

Michele è rimasto carcere minorile dal 1703 al 1964, anno in cui è stato costruito il carcere “Casal del Marmo”, attuale istituto penale minorile di Roma.

1.1 Nascita del Tribunale per Minorenni

Nel 1899 nasceva, a Chicago, il primo Tribunale per i Minorenni (T.M.) favorito dal *Child Saving Movement*, che s’interrogava sulla necessità di intervenire a favore di molti minori in stato d’abbandono, ma soprattutto in quanto dannosi per l’ordine sociale. Secondo il *Juvenile Court Act*, che istituiva il Tribunale per Minorenni, tutti i bambini, al di sopra dei dieci anni, potevano essere condotti in tribunale, processati e giudicati con le stesse procedure degli adulti ed essere internati con gli adulti nelle stesse carceri. La società delegava al giudice il compito di studiare il ragazzo deviante e di procedere alla sua correzione. In questo codice era prevista la *probation* (messa alla prova) del minore, che poteva essere affidato ad un ufficiale di prova volontario o stipendiato.

Nel 1908 a Londra, con il *Children Act* si istituiva il T.M., cui potevano essere condotti tutti gli adolescenti con età superiore ai sedici anni, che una volta condannati finivano nel carcere degli adulti. Con quest’atto era abolita la pena di morte per i minori. Il T.M. successivamente sarà istituito nel 1912 in Francia, nel 1921 in Olanda, nel 1922 in Germania.

1.2 Nascita del Tribunale per Minorenni in Italia

Durante la Monarchia, il Codice Zanardelli stabiliva che il minore sotto i nove anni non era imputabile, tuttavia era sottoposto a misure di sicurezza se disubbidiva all’autorità paterna. Per i minori, tra i nove e i quattordici anni, bisognava accertare la presenza del discernimento dell’azione deviante. Quest’accertamento introduceva la figura del medico in carcere che stabiliva la capacità di intendere del minore. Tutti i minori orfani o dediti alla mendicizia e alla prostituzione erano sottoposti a misure di Pubblica Sicurezza, attraverso le quali essi erano ricoverati presso Istituti Correzionali o affidati a delle “famiglie oneste”. Il T.M. era istituito durante il periodo fascista con il Regio Decreto Legge (RDL) n. 1404, convertito nella legge n. 835 del 27/07/1935. Le

competenze attribuite al tribunale, tuttora esistenti, riguardavano l'area penale, amministrativa e civile.

Gli articoli 25 e 27 della parte III del Regio Decreto, relativa alle competenze amministrative del Tribunale, prevedevano che se un minore di anni diciotto, per abitudini contratte, avesse dato prova di traviamiento, poteva essere internato nel Riformatorio per *corrigendi*. Questo trattamento, che sembrava meno rigido di quello penale, era in realtà pericoloso, in quanto non aveva durata precisa e il minore usciva per volontà del Duce. La nascita della Repubblica non portava cambiamenti nel Codice minorile fascista, anche se la Carta Costituzionale affermava, negli articoli 2 e 3, la tutela del diritto del minore ed il compito di tutta la comunità di promuovere il suo processo penale evolutivo. Con la legge n. 888 del 1956, il termine minore "traviato" era sostituito con "irregolare nella condotta e nel carattere" e si passava da una concezione moralistica ad una di disadattamento: il minore non andava corretto ma rieducato. Negli anni '60 e '70, le istituzioni totali erano messe in discussione e la devianza minorile veniva interpretata secondo ottiche sociologiche e politiche. Il trattamento rieducativo del carcere era considerato un fallimento perché non centrato sul minore e condotto con modalità emarginanti. L'atto deviante era visto come un'azione circolare, in cui sono coinvolti il contesto territoriale e sociale da cui proviene il minore. In tale ottica la risposta all'azione deviante non andava ricercata nell'istituzione carceraria, ma nei contesti di vita del minore. Si è quindi, negli ultimi tre decenni, passati alla progettazione di diversi piani d'intervento che garantiscono il minore e la fase evolutiva che sta attraversando. Si è sviluppato un nuovo modo di guardare il deviante che mette in primo piano la capacità potenziale del minore di confrontarsi con il significato penale e giuridico della sua azione. Questo soprattutto con il D.P.R. 448/88 entrato in vigore nel 1989, una tra le leggi più avanzate a livello internazionale in tema di soggetti minori d'età. Il principio storico ispiratore di questo decreto è il concetto di *diversion* (Lemert, 1971), espressione di un orientamento di pensiero che evidenzia la necessità di rispondere al minore coinvolgendolo nei programmi di trattamento che si svolgono fuori della struttura carceraria con persone esterne al sistema penale. Tale orientamento prevede di sottrarre il minore al processo e affidarlo ai servizi territoriali; il minore è però visto ancora come soggetto passivo, bisognoso di cure.

2. DPR 448/88

L'obiettivo di questa normativa è di coniugare i principi dell'esercizio dell'azione penale con la tutela degli individui in fase evolutiva. Le forme previste dal DPR 448/88 prevedono che il giovane si trovi il meno possibile nel sistema della giustizia. Questo per garantire la tutela del minore e perché egli utilizzi l'esperienza del confronto con il sistema stesso al fine di diventare consapevole della responsabilità del reato commesso e delle sue complicità sul piano giudiziario.

Il carattere innovativo della legge sta nell'aver introdotto modifiche in tutto l'iter giudiziario e nell'aver indicato delle linee d'intervento che, anche prima del giudizio, sappiano svilupparsi in senso trattamentale. Il nuovo processo penale minorile rende il minore protagonista del processo. I concetti alla base di questa centralità sul minore riguardano la protezione (tutela dei diritti del minore) e promozione (il minore è responsabilizzato, può decidere) del suo percorso evolutivo.

Questa trattativa è il risultato di un ampio dibattito tra discipline giuridiche e psicosociali, da cui è emersa una nuova cultura sugli adolescenti e sulla giustizia penale minorile. La psicologia ha contribuito a creare questa nuova cultura minorile, che è alla base dell'emanazione del codice, soprattutto attraverso i contributi della: a) psicologia dell'età evolutiva; b) psicologia della devianza; c) riflessioni degli esperti sui rischi di risposte istituzionali alla delinquenza. Studi recenti sull'adolescenza hanno portato un cambiamento sostanziale dell'immagine psicologica del minore, tradizionalmente visto come un soggetto debole, continuamente in crisi, dominato da impulsi e pulsioni, quindi da "correggere" e "rieducare". Le teorie attuali sull'adolescente lo teorizzano come caratterizzato da una soggettività attiva e differenziata, con ricche potenzialità e competenze sociali, in grado di sperimentarsi in situazioni d'incertezza, soggetto, però, a rischi evolutivi principalmente nelle relazioni significative e/o conflittuali per la sua identità e per i suoi sistemi d'appartenenza.

2.1 Principi su cui si basa il D.P.R. 448/88

I principi fondamentali, su cui si basa il processo penale minorile, sono:

1. diritto penale minimo;
2. attenzione alla personalità e alle esigenze del minore;
3. attitudine responsabilizzante;
4. restituzione del minore al suo contesto ambientale d'appartenenza.

Il primo principio tenta di ridurre, il più possibile, l'entrata del minore nel sistemagiudiziario. Se il minore si trova già nel sistema penale l'obiettivo è di ridurre la permanenza e fare in modo che il reinserimento sia accompagnato da chiare garanzie. Il carcere ha una funzione residuale, di *extrema ratio*, mentre si privilegiano le forme alternative e sostitutive alla detenzione.

L'art. 1 del DPR 448/88 prevede che le disposizioni del c.p.p. e le misure siano "applicare in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore".

L'art. 9 definisce i contenuti e gli obiettivi dell'accertamento della valutazione della personalità richiesta dall'autorità giudiziaria.

Il procedimento penale deve essere un'occasione per attivare percorsi di responsabilizzazione del minore nei suoi contesti d'appartenenza. Questa responsabilizzazione riguarda sia il reato commesso, la vittima, le conseguenze reali e simboliche della trasgressione, la vicenda processuale, sia le problematiche personali, relazionali, ambientali connesse e/o attivate con il reato e dalla vicenda giudiziaria. L'intervento deve garantire che il ragazzo riceva una risposta giudiziaria alla sua devianza, in termini di sanzione e responsabilizzazione e, allo stesso tempo, una risposta ai suoi bisogni e ai suoi diritti di soggetto in fase evolutiva. In tal senso, il momento penale può essere significativo per contribuire a costruire le premesse di un cambiamento.

In questo contesto, i servizi minorili dovrebbero mettere in atto dei piani d'intervento che siano promotori della raccolta di informazioni sulla situazione del ragazzo e dei suoi contesti d'appartenenza, sul messaggio comunicativo che l'atto deviante nasconde con la finalità di individuare le problematiche ad esso connesse e far, eventualmente, emergere una domanda d'aiuto.

Questo procedimento ha cercato di modificare il rapporto fra il minore deviante e la giustizia penale, che cerca di garantire sia la richiesta di sicurezza e prevenzione della società sia il minore con i suoi bisogni e diritti, rispettandolo come persona e sostenendolo nel suo percorso di crescita. I presupposti della trattativa sono quelli della tutela e della responsabilità.

2.2 Imputabilità

“ E’ imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere, ma la pena è diminuita” (comma 1 art. 98 codice penale).

Mentre per gli adulti si parte dalla presunzione relativa che il soggetto sia imputabile, nei minori si parte dall’accertamento dell’imputabilità, quindi della loro capacità di intendere e di volere.

Tale capacità è una categoria unitaria ma composta perché comprende: 1) l’intendere, cioè la capacità di orientarsi nel mondo esterno secondo una percezione non distorta della realtà e quindi di rendersi conto del disvalore sociale e giuridico dell’azione deviante messa in atto; si riferisce alle conoscenze e competenze cognitive, emozionali e relazionali al momento dei fatti e alle capacità anticipatorie degli effetti connessi all’azione; 2) il volere che è la capacità di autoregolarsi e strettamente correlata all’intendere che permette alla persona di anticipare e comprendere le conseguenze dell’azione e risponderne al sistema giudiziario.

L’imputabilità del minore è legata al concetto di maturità evolutiva raggiunta dal soggetto. Con tale concetto s’intende il livello di maturazione individuale sotto il profilo fisiologico, psicologico e sociale che presuppone la consapevolezza dell’antigiuridicità e del disvalore sociale dell’atto deviante e, di conseguenza, la capacità di determinare il proprio comportamento (Palomba, 2002).

Questa visione è guidata dal presupposto che quando un ragazzo compie diciotto anni è capace di intendere e di volere, ha cioè raggiunto un grado di maturità che gli permette di rispondere delle proprie azioni mentre, prima dei quattordici anni, questa capacità non è presente proprio per condizioni di sviluppo. Tra i quattordici e i diciotto anni la persona porta a termine il proprio processo di maturazione in tempi e modi diversi, per tale motivo può essere considerata responsabile o meno dei suoi atti. Una vera e propria definizione e connotazione psicologica del concetto di immaturità, necessaria per fare una diagnosi attendibile, finora ha incontrato numerosi ostacoli, legati al fatto che è

difficile rendere univoco e omogeneo un concetto psicologico particolarmente sfuggente.

I riferimenti cui ci si attiene, in ogni modo, sono: a) concezioni sociologiche (situazioni di disagio o privazione sociale come negative condizioni economiche, sovraffollamento, disoccupazione, immigrazione); b) concetti biologici (aspetti biologici e organici della personalità con deficit di sviluppo intellettuale, turbe affettive e inadeguato sviluppo psicologico complessivo sia intellettuale sia volitivo, motivazionale, istintivo, affettivo ed etico-morale) (Moro, 2000).

L'imaturità può essere vista sotto i due aspetti, intellettuale e affettivo, che corrispondono sul piano giuridico alla capacità di intendere e di volere. Sono due concetti che si condizionano reciprocamente, anche se in alcuni casi l'uno può prevalere sull'altro. Nell'imaturità intellettuale si ha: A. scarso potere di ragionamento ipotetico deduttivo; B. difetto di critica e di potere di sintesi che portano a non captare in forma critica la realtà esterna e non sapersi adattare ad essa; C. incapacità di prevedere le conseguenze di un atto, di un sentimento; D. incapacità a concepire un'azione programmata a medio e lungo termine; E. vissuto della realtà per momenti attuali, non secondo una visione prospettica che tenga conto delle situazioni attuali viste in funzione delle esperienze passate e di quelle future.

Tale imaturità intellettuale può essere determinata da: fattori biologici (situazioni di ritardo maturazionale neuronale o di natura metabolica); fattori socio-ambientali (scarse sollecitazioni ambientali, carenze affettive dal punto di vista qualitativo e quantitativo, istituzionalizzazione in certi periodi formativi); fattori psichici (essenzialmente conflittuali che portano ad inibizioni intellettive che bloccano il passaggio dal pensiero induttivo al pensiero logico formale dell'adulto).

L'imaturità affettiva è caratterizzata da due caratteristiche essenziali: persistenza del "principio del piacere" e assenza di un vero codice morale. Si distinguono varie fenomenologie: affettività egocentrica, profonda insicurezza, incapacità di posporre la gratificazione di un bisogno o di una pulsione, il vivere alla giornata, l'incapacità di percepire adeguatamente nel loro significato le esperienze esistenziali vissute, l'assenza di validi parametri etico-sociali di riferimento (De Leo, Patrizi, 2002).

Un criterio maggiormente idoneo ad integrare la categoria giuridica dell'imputabilità è il concetto di responsabilità. Anche l'art. 9 del D.P.R. 448/88 fa esplicito riferimento a questo termine con cui s'intende la capacità del minore di rispondere agli eventi cui

partecipa, esprimendo l'intenzionalità, la consapevolezza dell'azione e la prevedibilità delle sue conseguenze. "La responsabilità delimita, quindi, l'area entro la quale il minore si percepisce quale gestore del proprio comportamento".

Il giudice per determinare l'imputabilità del minore può avvalersi, secondo l'art. 98 (art. 8 D.Lvo 28 luglio 1989 n 272) del codice penale, di professionisti interni ai servizi minorili ed anche di esperti esterni al sistema della giustizia. In quest'ambito si colloca l'intervento peritale: l'esperto raccoglie informazioni e indicazioni che il giudice può utilizzare per prendere decisioni riguardo alla rilevanza sociale del reato commesso, la messa alla prova, adeguate misure penali e agli eventuali interventi civili che si potrebbero disporre.

Il giudice pone al perito dei quesiti specifici che riguardano l'imputabilità, il grado di responsabilità e la pericolosità sociale, la messa alla prova, o altre misure penali adeguate. Può, inoltre, riguardare i procedimenti civili e l'opportunità di formulare prescrizioni o effettuare progetti di conciliazione della vittima. Il perito deve rispondere a tali quesiti, attraverso un processo di co-costruzione che impegna l'esperto e il minore, per ricercare contenuti e significati dai racconti del minore. Il momento della narrazione dei fatti è molto importante perché esprime il modo in cui il paziente percepisce l'azione stessa, attraverso conseguenze che prima non aveva previsto.

2.3 Istituti processuali

Gli istituti processuali previsti dal D.P.R. 448/88 si diversificano in specifiche forme d'intervento. La misura cautelare coercitiva della custodia cautelare in carcere (art. 23 c.p.p. min.) è stata integrata con forme non detentive cui ricorrere in via prioritaria. Ciò perché il regime cautelare dell'indagato o dell'imputato minorenne deve essere commisurato alle peculiari esigenze rieducative che caratterizzano l'intero procedimento penale, risultando improntato in termini ancor più accentuati alla regola del "minor sacrificio" (art. 19 c.p.p. min.). Queste misure, che possono essere disposte dopo l'arresto nell'attesa del procedimento, prevedono diversi livelli secondo un ordine crescente di privazione della libertà:

1. prescrizioni (art. 20 c.p.p. min.);
2. permanenza in casa (art. 21 c.p.p. min.);

3. collocamento in comunità (art. 22 c.p.p. min.);

4. custodia in carcere (art. 23 c.p.p. min.).

Il passaggio da una misura all'altra dipende dal comportamento dell'adolescente, dalle gravi e ripetute trasgressioni alle prescrizioni imposte e, soprattutto, dalle esigenze di sviluppo del minore e dall'obiettivo di non interrompere i processi educativi in atto.

A queste misure si affiancano altri istituti introdotti per evitare il processo limitando in tal modo al massimo l'entrata in carcere di un minore: a) sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27); b) sospensione del processo e messa alla prova (art. 28).

Il primo ha come obiettivo di escludere l'ulteriore corso del procedimento, quando questo possa pregiudicare le esigenze educative del minore, in presenza di due condizioni oggettive quali la *tenuità* del fatto e l'*occasionalità* del comportamento. In tal modo sono "fatti salvi" i minori che hanno commesso piccoli reati con scarsa rilevanza sociale, soprattutto in tutte quelle situazioni in cui l'*iter* giudiziario potrebbe compromettere il processo evolutivo del minore. Il limite di questa depenalizzazione sta nella mancata previsione di un intervento fuori del sistema penale (Nunziata, 1997).

Attraverso la sospensione della processo e la messa alla prova, il procedimento giudiziario è sospeso e non annullato e al minore sono assegnati dei compiti che deve impegnarsi a svolgere. Il giudice può disporre la sospensione del processo per un periodo di tre anni "quando ritiene di dover valutare la personalità del minore all'esito della prova" (comma 1 art. 28) (Mazza Galanti, *et al.* 1993).

Nell'arco di sospensione stabilito, il minore s'impegna a seguire un progetto concordato con i servizi minorili che, perseguendo interventi di sostegno e cambiamento, prevede una serie di attività tra cui forme di riparazione attraverso lo svolgimento di attività socialmente utili e/o interventi di mediazione penale.

Al termine del periodo stabilito, se l'esito è positivo, il giudice dichiara con sentenza di non doversi più procedere nei confronti del minore imputato. Il beneficio che ne deriva per il minore è l'estinzione del reato e la non configurazione di esso nel casellario giudiziario.

La sfida dell'articolo 28 è quella di applicare un modello di giustizia che prevede un trattamento mirato prima di una condanna, che offra all'imputato la possibilità di dimostrare l'inopportunità di seguire il procedimento giudiziario (Palomba, 1990).

La sua finalità è di attivare le risorse personali e contestuali del minore, per fare in modo che assuma su di sé le conseguenze delle sue azioni, e soprattutto dimostri che sia in grado di riparare al reato commesso, per essere accolto nel contesto sociale. La responsabilità in tal senso rappresenta la finalità dell'intervento dell'istituto di sospensione del processo. Il progetto di messa alla prova presenta implicazioni sul piano educativo ed evolutivo che vanno dal sollecitare la capacità di produrre impegni e rispettarli, favorire l'adesione all'impegno stesso nei loro contesti di riferimento alla direzione di un processo socializzante. Questo progetto può definirsi come contratto educativo-riparativo (Di Nuovo, 1999).

2.4 Percorso penale del minore

I minori imputati di reato sono seguiti e guidati da una serie di figure che hanno il compito di garantire i termini di tutela. Già dalle prime fasi di contatto con il minore bisogna prestare attenzione alla forma e al contenuto dell'intervento giudiziario. Quando un agente arresta o ferma un minore, colto in flagranza di reato, si deve considerare oltre alla gravità del fatto, l'età e la personalità del ragazzo. I tutori dell'ordine pubblico possono trattenere il minore nei propri uffici per un periodo non superiore alle dodici ore. Contemporaneamente sono subito avvertiti i genitori che lo riportano a casa e lo tengono a disposizione dell'autorità giudiziaria. La notizia dell'arresto deve essere rapidamente comunicata al magistrato del Pubblico Ministero (P.M.), il quale può disporre, dove le condizioni non consentono il rientro a casa, che il minore sia condotto presso un Centro di Prima Accoglienza o presso una Comunità Pubblica o Autorizzata.

Al momento della segnalazione all'autorità giudiziaria sono attivati i Servizi della Giustizia Minorile, le cui funzioni, ruoli e obiettivi sono precisati nelle Norme di attuazione (d.l. 272/89). Questi servizi comprendono il Servizio Sociale e gli Istituti Penali per Minori, i Centri di Prima Accoglienza, le Comunità e gli Istituti provvisori di servizi diurni (per le misure esterne). Tutti i servizi possono avvalersi di personale specializzato in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia (art. 8 d.l. 272/89).

I Centri di Prima Accoglienza (art. 9 d.l. 272/89) svolgono una funzione di filtro perché qui si realizzano i primi contatti con i contesti di vita del minore e con i servizi territoriali. L'obiettivo di questi Centri è prestare attenzione ai primi contatti del minore

con la giustizia, informandolo anche sulla sua posizione e su ciò che la giustizia potrebbe richiedergli per il reato commesso. Inoltre, i Servizi Minorili della Giustizia hanno il compito di gestire l'affidamento del minore imputato nel corso di ogni misura cautelare e di svolgere le attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi territoriali. E' progettato un percorso che l'imputato dovrà seguire, sottoponendosi a controlli e verifiche finalizzati a comprendere se la misura penale adottata è idonea o meno per lui.

I Servizi minorili si occupano anche di altri due ambiti specifici che riguardano gli accertamenti della personalità del minore e la sospensione dal processo e la messa alla prova.

2.5 Lettura critica del D.P.R.448/88

Abbiamo visto le grandi innovazioni apportate dal D.P.R. n. 448/88, ma non possono essere sottovalutati gli elementi di criticità

Dal punto di vista psicologico, non possono essere sottovalutati i limiti che l'attuale normativa pone alla questione della capacità di intendere e di volere. Se il minore è considerato non imputabile è prosciolto: in questo caso non sono previste risposte idonee per affrontare il disagio rilevato. Salvo che la non imputabilità si associ alla pericolosità sociale, caso in cui la risposta penale prevista è la misura di sicurezza. Nei casi in cui la capacità di intendere e di volere coesista con un disagio psichico, tale da non compromettere le suddette capacità, il minore risponde del reato contestatogli.

Altri elementi di criticità riguardano la relazione tra i principi ispiratori della normativa in vigore e l'adeguato investimento che la realizzazione di questi richiederebbe a più livelli. Ciò riguarda soprattutto l'organizzazione dei servizi e le professionalità in esso operanti. Il numero degli psicologi operativi nei servizi della giustizia minorile è molto inferiore rispetto alle richieste della Magistratura e alla domanda di salute posta dall'utenza. I frequenti rimandi della normativa alla valutazione della personalità e del sostegno psicologico del minore nel suo percorso evolutivo non trovano un riscontro operativo nei servizi. Il mandato della normativa è, quindi, disatteso o vi si risponde in modo incongruo nella misura in cui funzioni della professione psicologica sono assunte da altre figure non qualificate.

Non tutti usufruiscono delle stesse prestazioni: da un'indagine svolta nel 1999, è emerso che su 576 detenuti presi in carico dai Servizi minorili di Roma, il servizio psicologico è intervenuto solo su 34 utenti (il 6% dei detenuti). L'Ufficio di Servizio Sociale di Roma conta il numero maggiore di psicologi: tre, di cui due a tempo parziale, trentacinque assistenti sociali e quattro educatori. E', inoltre, importante investire maggiormente sulle modalità di collaborazione tra T. M. e Servizi, al fine di costruire valide culture e politiche operative.

3. Disegno di legge n. 2501 del 2002

Il disegno di legge, presentato dall'attuale governo, n. 2501/2002 recante "Modifiche alla composizione ed alle competenze del Tribunale penale per i minorenni", è oggetto di molte critiche, soprattutto da coloro che considerano il carcere la più remota delle alternative. Il suddetto disegno nasce in un clima d'allarme sociale, riconducibile al succedersi di gravi fatti di cronaca commessi da minorenni. Tali episodi che sembrano all'origine dell'esigenza di un maggior controllo sociale appaiono tanto sorprendenti quanto di numerosità limitata. Il disegno di legge è centrato su alcuni aspetti:

1. inasprimento delle pene;
2. riduzione della discrezionalità del giudice;
3. aumento dei termini di custodia cautelare;
4. Impossibilità d'applicazione d'alcuni istituti giudiziari per determinati reati;
5. considerazione dei soggetti sedicenni come dei quasi adulti;
6. trasferimento automatico del giovane nel carcere per adulti al compimento del diciottesimo anno d'età .

Le modifiche previste dal disegno non sembrano modificare integralmente il D.P.R. 448/88, ma ciò che cambia è l'ideologia dell'intervento sul minore. Il rischio di questo tipo d'approccio potrebbe consistere nel dare al minore solo una risposta punitiva e stigmatizzante, che non tutela il minore nella sua crescita affettiva, sociale e valoriale. Con l'introduzione d'alcuni automatismi, l'ipotesi di riforma mette in discussione uno degli elementi caratterizzanti il D.P.R. 448/88: individuare la risposta più idonea in relazione alla personalità e alle esigenze educative del minore.

Le scelte della proposta di legge rispondono all'esigenza di contenimento della discrezionalità delle decisioni giudiziarie, tutela della collettività. La discrezionalità è garanzia dell'individualizzazione del processo che permette di attuare le condizioni di

maggior efficacia della risposta penale. La tutela dell'autore di reato e della collettività sono in una reazione di complementarità e non d'opposizione. Dato che il reato nasce dal sociale, è giusto ricercare la risposta penale proprio lì, perché il giovane sia reinserito nella società e quest'ultima tutelata nella sua sicurezza.

3.1 Cambiamenti previsti nel nuovo disegno di legge

Il disegno di legge prevede sedici articoli. Si cercherà di presentarli tutti brevemente, soffermandosi su quelli di maggior interesse per la salvaguardia della tutela del minore. Gli articoli 1, 2 e 3 hanno come obiettivo di introdurre una costante prevalenza del profilo giurisdizionale dell'organo giudicante, pur non privandolo del Giudice Onorario, il cui numero è ridotto da due ad uno.

L'art. 4 non ha affrontato il tema dell'imputabilità, poiché è una tematica di grande importanza che deve essere affrontata nell'ambito di una riforma del codice penale .

L'art. 5 cerca di garantire l'attività dell'esercente la potestà dei genitori, che nell'economia processuale assume grande rilievo.

L'art. 6 estende il potere, oggi (art. 32 comma 4 D.P.R. 448/88) attribuito al Giudice dell'udienza preliminare, anche al Giudice delle indagini preliminari, davanti al quale è più possibile che si presenti una situazione di necessità tale da imporre dei provvedimenti immediati per tutelare il minore.

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 contengono proposte di modifica che incidono sul sistema delle misure cautelari previste per i minorenni. Il D.P.R. 448/88 aveva previsto alcuni principi nelle applicazioni di tali misure: a) la personalizzazione della misura cautelare secondo criteri d'adeguatezza e proporzionalità, per raggiungere un buon raccordo tra esigenze cautelari e bisogni evolutivi del minore; b) la gradualità delle quattro misure previste prevede un ordine crescente di privazione della libertà; il giudice può (e non deve) disporre la misura immediatamente successiva dopo gravi e ripetute violazioni della misura precedente considerata non idonea al minore; c) l'affidamento dei minori ai servizi minorili della giustizia, che deve svolgere funzioni di sostegno e controllo in relazione all'adempimento della misura, al comportamento dell'imputato e alla situazione complessiva del minore.

Le modifiche contenute nel disegno di legge annullano i primi due principi, prevedendo che nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice disponga automaticamente della misura più grave. Prevede, inoltre, che la custodia cautelare in carcere possa essere prevista non solo dopo la violazione del collocamento in Comunità, ma anche come aggravamento della misura della permanenza in casa.

L'inasprimento della pena previsto nella proposta di legge corrisponde ad un obiettivo punitivo-restrittivo che, oltre a compromettere le garanzie dell'individualizzazione dell'intervento, mette a rischio lo spazio valutativo dei servizi in merito al singolo caso. La violazione di una misura penale richiede una lettura della situazione in cui il minore ha trasgredito per riuscire a distinguere tra una trasgressione mirata e una trasgressione dovuta all'incapacità di sostenere le difficoltà che la misura comporta in relazione alle proprie risorse e a quelle del contesto in cui il minore vive. Ciò è possibile solo attraverso la conoscenza del singolo caso, ponendo l'attenzione sugli aspetti della personalità del minore e su i suoi contesti di vita.

L'art. 11 prevede l'esclusione di alcune tipologie di reato di beneficiare dell'istituto giuridico della sospensione del processo e della messa alla prova. Tali reati comprendono omicidio volontario consumato e tentato, violenze sessuali e reati d'associazione di tipo mafioso. La sospensione e la messa alla prova rappresentano uno degli elementi di novità del Processo Penale Minorile introdotti con il D.P.R. 448/88 nell'ottica di individuare risposte specifiche per soggetti in età evolutiva.

L'esclusione automatica di certi reati da questo istituto penale comporta il rischio di non considerare la specificità e la complessità delle condizioni in cui il reato sorge e delle modalità con cui è posto in essere. In alcuni casi la messa alla prova potrebbe essere la risposta penale adeguata se salvaguarda la collettività attraverso il reinserimento sociale del giovane e quindi attraverso una significativa riduzione della possibilità di recidiva.

Con l'art. 12 si prevede che l'imputato e il difensore munito di procura speciale consentano la definizione del processo, trattandosi di una procedura che prevede una condanna o una pena (pecuniaria o misure sostitutive) diminuita.

Anche gli articoli 13 e 14 cercano di assicurare una massima operatività delle garanzie processuali che sono alla base dell'interesse del minore. Il primo ha esteso l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 27 del D.P.R. 448/88, sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, ad ogni stato e grado del procedimento, così da assicurare un trattamento omogeneo a situazioni processuali equivalenti.

Gli articoli 15 e 16 affrontano il tema dell'esecuzione minorile, che da tempo attende un proprio organico ordinamento. Attualmente lo svolgimento della custodia cautelare nel carcere per adulti è prevista quando il ragazzo compie ventuno anni, il nuovo decreto prevede che avvenga al diciottesimo anno di età (art.15). Ciò può far sorgere dei problemi: l'interruzione di percorsi evolutivi e di trattamento avviati nell'istituto minorile, l'esposizione del ragazzo ad un ambiente fortemente connotato in termini di cronicità della devianza che si ripercuotono sulla possibilità di tutelare adeguatamente il giovane e di contenere il rischio di coinvolgimento nella criminalità degli adulti.

L'art. 16 affronta il problema dell'istituto della liberazione condizionale. La proposta pone in evidenza l'apporto specialistico dei Servizi della Giustizia Minorile e il momento della decisione, che è ancorato a valutazioni di maggiore oggettività e rinforzato da apposita consulenza tecnica.

4. Conclusioni

Dando uno sguardo alle legislazioni precedenti il D.P.R. 448/88, ci si rende conto delle grandi conquiste raggiunte con questo decreto. Si è passati ad una visione del minore con diritti e bisogni da tutelare, ma anche in grado di assumersi delle responsabilità, quindi con potenzialità e risorse che possono essere indirizzate verso progetti di crescita sociale, affettiva e valoriale. Il nuovo disegno di legge n. 2501, nato per garantire la sicurezza sociale dai gravi reati commessi da minori, rimanda ad un'immagine del processo evolutivo adolescenziale come di un meccanismo preordinato rigidamente con tappe cronologiche determinate. Si perde di vista la dimensione di processualità del percorso evolutivo, caratterizzata dal raggiungimento di competenze in alcune sfere e di immaturità in altre. L'adolescente, nella visione del nuovo disegno di legge, sembra essere scisso dal suo contesto d'appartenenza. Viene meno l'importanza che i contesti assumono nell'insorgenza del problema e nella ricerca delle soluzioni. L'immagine attuale dell'adolescente di soggetto maturo e competente, grazie soprattutto ai nuovi strumenti e mezzi di socializzazione che gli sono offerti, non significa che il minore sia anche capace di orientarsi e autodeterminarsi nelle situazioni complesse e difficili.

Le misure previste dal disegno di legge si basano su un modello coercitivo e punitivo che non aiuta il recupero del minore, ma l'abbandono a se stesso. Non tiene, inoltre,

conto che molte forme di criminalità giovanile sono dovute a disagi d'ordine sociale, culturale e psicologico.

Si potrebbero auspicare nella realizzazione di altre risposte penali per prevenire la violenza e i reati in genere, e nella possibilità di recuperare là dove non si è potuti intervenire prima. Questo attraverso sostegno psicologico, educazioni, cultura, valori solidali, elementi necessari per raggiungere obiettivi di recupero. La sfida della psicologia in ambito penale è quello di gestire questi spazi d'intervento e di saper rispondere alle articolate richieste del sistema normativo. La psicologia, mantenendo la sua autonomia di disciplina scientifica, si deve contestualizzare nel sistema del diritto, al fine di fornire contributi utili e utilizzabili nel e per il diritto. Può raggiungere questo, adeguando la sua metodologia e i suoi strumenti nell'ambito penale, attraverso la sperimentazione e la verifica e soprattutto nella formazione dei suoi professionisti.

Bibliografia

1. CAPONETTI, D. (1999), *Nuove metodologie di intervento dei Servizi minorili e rapporto con i CTP*, Percorsi, Anno XII.
2. CASTELLI (2002), Disegno di legge n. 2501 recante: "Modifiche alla composizione ed alle competenze del Tribunale Penale per i minorenni", in www.giustizia.it
3. DALIA, A. A., FERRAIOLI, M. (2003), *Manuale di diritto processuale penale*, IV° edizione, Cedam, Padova.
4. DE GIORGIO, C., MASIELLO, S., MORGANTI, U., (2002), *L'azione dello psicologo nel contesto penale minorile*, Notiziario dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, 3 - 4.
5. DE LEO, G., PATRIZI, P., (2002), *Psicologia giuridica*, Il Mulino, Bologna.
6. DI NUOVO, S. (1999), *Diritto e procedura penale minorile*, Giuffrè, Milano.
7. FIANDACA, G., MUSCO, E. (2002), *Diritto penale*, Zanichelli, Bologna.
8. FIORE, (2002), *Diritto penale*, Parte generale, vol. I- II, Utet, Torino.
9. *GAZZETTA UFFICIALE n. 185 del 10 Agosto 1988 Decreto del Presidente della Repubblica 448/88.*

10. MAZZA GALANTI, F., PATRONE, I. (1993), *La messa alla prova nel procedimento penale minorile*, Rassegna italiana di criminologia, 4.
11. MORO, C. A. (2000), *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, Bologna.
12. NUNZIATA, M. (1997), *La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nel processo penale minorile: considerazioni critiche*, Critica penale, Ponte Nuovo, Bologna.
13. PALOMBA, F. (1990), Nuovi strumenti processuali: sospensione del giudizio e mediazione, in Lo Giudice (a cura di) *La delinquenza giovanile e il nuovo processo penale per i minori*, Giuffrè, Milano.
14. PALOMBA, F. (2002), *Il sistema del processo penale minorile*, Giuffrè, Milano.